MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 MARZO 1945, N. 154, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 12

Applicabilità della legge urbanistica

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continuano ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 2, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1952, non più in vigore dal 7 settembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Capo	I — Istruttoria e approvazione dei piani di ricostruzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-decreto-legislativo-1-marzo-1945-n-154-sui-piani-di/art-12-applicabilita-della-legge-urbanistica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it